

# Anche nelle reti d'impresa niente accollo del debito con la compensazione

## Adempimenti

I versamenti effettuati risultano non avvenuti e comportano sanzioni

### Marcello Tarabusi

L'accollo di debiti tributari è valido, ma il debito accollato non può mai essere pagato compensandolo con crediti fiscali dell'accollante, nemmeno se ciò avviene nel contesto dei servizi fiscali e amministrativi di una rete d'impresa. L'eventuale compensazione in F24 è inefficace e il versamento si considera omesso. Sono le conclusioni contenute nella risposta a interpellato 246/2025 con cui l'agenzia delle Entrate ha chiarito in modo netto che l'utilizzo di crediti fiscali propri per compensare, tramite modello F24, debiti tributari intestati a un altro soggetto non è consentito dall'ordinamento.

È irrilevante il nomen iuris e la forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari. Anche se tale operazione avviene all'interno di servizi di una rete d'impresa. Nel caso di specie, una rete con soggettività giuridica aveva adottato un modello operativo per «fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese

tista (B), compensandoli con i propri crediti d'imposta. L'operazione veniva ricondotta dall'istante ad una prestazione di servizi estranea al divieto di accollo tributario, perché il retista A si sarebbe limitato a pagare il debito altrui in esecuzione di un sistema interconnesso di contratti di appalto associati a comando-distacco, coordinato dalla rete che garantiva la tracciabilità delle operazioni.

L'Agenzia ha invece ritenuto che il complesso schema contrattuale integri a tutti gli effetti un accollo di debito d'imposta altrui, riconducibile alla figura regolata dall'articolo 1273 del Codice civile. Tale negozio giuridico è ammesso in ambito tributario dall'articolo 8 dello Statuto del contribuente, ma solo se attuato con pagamento diretto e mai tramite compensazione di crediti dell'accollante: lo vieta, espressamente, l'articolo 1 del Dl 124/2019; e l'articolo 17 Dlgs 241/917 non ammette la compensazione per pagare debiti altrui, ma solo tra crediti e debiti intestati al medesimo soggetto.

La risposta è coerente con l'orientamento consolidato dell'Agenzia e della Cassazione (da ultimo, ordinanza n. 3930/2025), secondo cui l'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno. Ogni versamento fatto mediante compensazione orizzontale in F24 è considerato, quindi, giuridicamente non avvenuto: il debi-

retiste aderenti». Il meccanismo prevedeva che un retista (A), titolare di crediti fiscali, potesse pagare direttamente - tramite modello F24 - i tributi riferibili ad altro re-

to non viene estinto, permane l'obbligo di versamento e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 Dlgs 471/1997.

© RIPRODUZIONE RISERVATA